



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DI TERRENI ADIBITI AD ORTI SOCIALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 Giugno 2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Aree ortive

Art. 4 - Requisiti e criteri di assegnazione

Art. 5 - Assegnazione degli orti

Art. 6 - Durata dell'assegnazione

Art. 7 - Cessazione dell'assegnazione – Successione

Art. 8 - Revoca

Art. 9 - Conduzione e gestione degli orti. Regole tecniche e di comportamento.

Art. 10 - Manutenzione

Art. 11 - Organismi di gestione

Art. 12 - Decadenza degli Organismi di Gestione

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Responsabilità - Garanzie assicurative

Art. 15 - Norme finali

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la gestione delle aree ortive da adibire ad Orti Sociali così come individuate dalla Giunta Comunale di Baricella.

Art. 2 – Finalità

L'Amministrazione comunale promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità dello Statuto Comunale, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione, creando momenti di incontro, di discussione ed animazione della vita sociale al fine di valorizzare le potenzialità di iniziativa dei cittadini, in particolare delle persone anziane.

Gli Orti Sociali sono appezzamenti di terreno, nella disponibilità del Comune destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:

- introdurre elementi di arredo in un sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;
- costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;
- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole, nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- promuovere la cultura dell'alimentazione sana, tradizionale e della riscoperta delle varietà tipiche del nostro territorio;
- consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
- consentire un risparmio nei consumi alimentari per famiglie in condizione di precarietà economica.

Art. 3 - Aree ortive

Per le finalità del presente Regolamento, la Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad Orti Sociali, ai fini dell'assegnazione ai cittadini

interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.

Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti sociali, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

I lotti di terreno adibiti ad orti di superficie di 30 mq. circa (esclusi i viottoli interni ed esterni), vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.

I lotti di terreno da coltivare ad orto sono assegnati in comodato gratuito secondo le disposizioni del libro IV, titolo III, Capo XIV del Codice Civile.

In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Art. 4 - Requisiti e criteri di assegnazione

Per avere diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino maggiorenne;
- b) Essere residente nel comune di Baricella. L'assegnazione decade qualora il cittadino trasferisca la residenza presso altro comune con obbligo di comunicazione e restituzione dell'area ortiva entro il mese di dicembre;
- c) Essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato;
- d) Non essere proprietario né titolare di altro diritto reale di godimento, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di terreno coltivabile, pubblico o privato, che si trovi nel raggio di 40 km dalla Residenza Municipale di Baricella.

In presenza di aree verdi condominiali o di giardini esclusivi all'interno di un condominio può essere concesso un orto qualora il regolamento/delibera condominiale vieti la formazione di orti in tali aree.

Il presente requisito deve essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

L'Amministrazione comunale provvederà all'assegnazione degli orti con riferimento alla graduatoria formulata sulla base delle domande presentate.

Ai fini della graduatoria si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

Età del richiedente:

- 0,5 punto per ogni anno di età fino a 65 anni;
- 2 punti per ogni anno di età oltre i 65 anni.

Composizione del nucleo familiare:

- 10 punti per presenza di disabili nel nucleo familiare;
- 5 punti per essere unico componente del nucleo familiare ed avere più di 65 anni
- 1 punto per ogni figlio minore.

Anzianità di residenza nel Comune di Baricella:

- 2 punti ogni quinquennio pieno di residenza anagrafica nel comune di Baricella.

Posizione lavorativa:

- 12 punti se nella condizione di non occupato;
- 6 punti se nella condizione di cassintegrato.

In caso di parità di punteggio, le domande verranno graduate in base alla data di presentazione della domanda, risultante dal registro di protocollo; in caso di ulteriore parità, sarà data priorità al richiedente più anziano di età.

Costituiscono titolo di priorità le situazioni di particolare disagio economico, sociale o psico-fisico, segnalate dai competenti Servizi Sociali Territoriali.

Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto nell'ambito del medesimo nucleo familiare.

L'Amministrazione Comunale può decidere di riservare Orti Sociali per iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto per l'ambiente.

Art. 5 - Assegnazione degli orti

In sede di prima assegnazione di un'area ortiva, l'affidamento dei lotti è affidato al I° Settore Affari Generali, Servizi Demografici e URP - Cultura, attraverso la predisposizione di apposito bando o avviso da pubblicare all'Albo del Comune.

Le domande pervenute saranno collocate in graduatoria sulla base dei criteri di cui al precedente art. 4 .

Una volta terminata la prima fase di assegnazione, sarà creata una graduatoria sulla base dei criteri anzidetti. Successivamente la graduatoria sarà aggiornata in presenza di nuove domande.

Le domande devono essere redatte su apposita modulistica da ritirare presso i competenti Uffici comunali e devono essere corredate di copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone congruo preavviso all'assegnatario.

Art. 6 - Durata dell'assegnazione

L'assegnazione in comodato gratuito dell'area ortiva ha la durata di 5 cinque anni, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Gli assegnatari, almeno 30 giorni prima della scadenza quinquennale, possono richiedere il rinnovo, di ulteriori 5 cinque anni, dell'assegnazione dell'area ortiva. L'Ufficio competente verificherà il mantenimento dei requisiti e la corretta conduzione dell'orto nei 5 cinque anni di gestione, sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni per fatti gravi a carico del conduttore richiedente.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Nel regime transitorio le assegnazioni ortive oggi in essere sono di diritto temporalmente prorogate e portate alla naturale scadenza dei 5 anni .

Art. 7 - Cessazione dell'assegnazione – Successione

L'assegnazione viene meno in caso di decesso, rinuncia, trasferimento in altro comune, sopravvenuto impedimento permanente dell'assegnatario.

In tali casi l'orto resosi libero è assegnato ad altro richiedente avente diritto secondo la graduatoria vigente.

In caso di decesso il/la coniuge o il/la convivente dell'assegnatario, purchè risultante dallo stato di famiglia ed in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, può richiedere di subentrare nella conduzione dell'orto, divenendo titolare dell'assegnazione, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti. In tale ipotesi la successione ha luogo con tali modalità anche in presenza di graduatoria per l'assegnazione.

In mancanza di espressa richiesta di successione da parte del coniuge e/o convivente, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti; e comunque per un termine massimo di sei mesi, salvo espressa rinuncia.

In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.

Art. 8 – Revoca

Determinano la revoca dell'assegnazione:

- a) la perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 4)
- b) la sopravvenuta impossibilità fisica dell'assegnatario di provvedere alla coltivazione, ad esclusione del caso di cui al precedente articolo 7, comma 5
- c) l'ingiustificata prolungata assenza dell'assegnatario, ad esclusione del caso di cui al precedente articolo 7, comma 5
- d) la violazione da parte dell'assegnatario dei criteri generali di conduzione dell'orto e delle norme e regole comportamentali e/o tecniche per la gestione, stabiliti dal presente regolamento e dagli ulteriori disciplinari sottoscritti in fase di assegnazione dell'orto.

L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, provvede a contestare la violazione e diffida

l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un termine non inferiore a dieci giorni.

In caso di revoca dell'assegnazione subentra il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

Art. 9 - Conduzione e gestione degli orti - Regole tecniche e di comportamento.

La zona ortiva dovrà essere tenuta con la massima cura dell'aspetto estetico, evitando ogni possibile situazione di degrado e la coltivazione dei prodotti ortivi dovrà seguire criteri di rispetto ambientale, con particolare attenzione al risparmio delle risorse idriche.

L'assegnatario è tenuto ad osservare le disposizioni in materia di igiene pubblica e i seguenti obblighi:

- a) sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell'area ortiva;
- b) vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
- c) osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- d) segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
- e) corrispondere eventuali quote a titolo di partecipazione alle spese di gestione.

Oltre ai doveri specificamente posti dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile all'assegnatario è fatto divieto:

- a) di erigere manufatti nell'area ortiva, fatta salva la possibilità di collocare n. 1 ricovero per attrezzi, della dimensione massima di 6mq, purché a servizio dell'intera area ortiva, a seguito di autorizzazione espressa dell'Amministrazione Comunale;
- b) di utilizzare canne per il sostegno delle piante coltivate ad una altezza superiore ai mt.2,00
- c) di coltivare piante ad alto fusto, viti, mais, girasoli;

- d) di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie a tutela dell'ambiente; l'impiego dei pesticidi è da considerarsi vietato;
- e) di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari;
- f) di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno;
- g) di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- h) di accendere fuochi, detenere prodotti infiammabili e bombole GPL, installare gruppi elettrogeni;
- i) di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione quali cancelli, reti perimetrali, cordoli interni, impianti elettrici o idrici;
- j) di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
- k) non introdurre cani o altri animali nell'area ortiva;
- l) di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- m) di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione

Le spese relative alle utenze sono a carico dell'assegnatario.

Art. 10 – Manutenzione

La manutenzione ordinaria delle aree ortive, delle strutture, impianti, pertinenze ed accessori sono a carico degli assegnatari dei singoli lotti.

Eventuali costi di energia elettrica o altri servizi simili saranno a carico degli assegnatari.

Restano a carico del Comune gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari. A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti elettrici.

Gli assegnatari possono proporre all'Amministrazione Comunale la realizzazione di eventuali addizioni o migliorie, facendosi carico della progettazione, ove il Comune non ritenga di provvedere direttamente alle stesse e facendosi carico in ogni caso delle spese e degli oneri di esecuzione. L'esecuzione diretta di addizioni e migliorie da

parte degli assegnatari deve essere comunque previamente autorizzata dal Comune con approvazione del relativo progetto. Salvo che il Comune in sede di approvazione dell'intervento non determini di cofinanziare il medesimo o di riconoscere un contributo finalizzato a favore degli assegnatari proponenti, la realizzazione di addizioni o migliorie non dà diritto ad alcun compenso o rimborso a favore degli stessi.

Art. 11 - Organismi di gestione

Nell'ottica di garantire il rispetto del presente regolamento, la soluzione di problemi comuni dell'area ortiva (irrigazioni, viottoli, siepi, fossi, custodia attrezzi ecc.), assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari, tra questi e il vicinato, ed i diversi organismi del Comune, l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali sono previsti i seguenti organismi di gestione sociale:

- ASSEMBLEA
- COMITATO DI GESTIONE
- PRESIDENTE

Gli organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Composizione dell'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli assegnatari degli orti.

Il Sindaco, l'Assessore competente, e/o un referente comunale ha la facoltà di partecipare agli incontri dell'assemblea, non esercitando il diritto di voto.

Al termine dell'istruttoria successiva alla chiusura del bando ed all'assegnazione delle aree ortive, l'Amministrazione Comunale convoca gli assegnatari.

Funzioni dell'Assemblea:

- elezione Comitato di Gestione;
- discussione ed approvazione del programma annuale comprendente eventuali proposte all'Amministrazione comunale relative ad opere di manutenzione e sviluppo dei servizi comuni dell'area ortiva, e ad eventuali iniziative culturali, ricreative, sociali;
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
- ogni altra funzione prevista dallo Statuto.

Le modalità di convocazione, funzionamento e votazione dell'Assemblea sono quelle definite nello Statuto e nelle normative vigenti.

Composizione e funzioni del COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione, eletto dall'assemblea, è composto fino ad un massimo di 5 membri.

Il Sindaco, l'Assessore competente e/o un referente comunale ha la facoltà di partecipare agli incontri del Comitato di Gestione, non esercitando il diritto di voto.

Il Comitato di Gestione ha le seguenti funzioni:

- presentazione all'Assemblea delle proposte per il programma annuale;
- attuazione delle deliberazioni e del programma approvati dall'Assemblea;
- gestione delle spese di manutenzione ordinaria dei servizi comuni dell'area ortiva;
- supporto al Presidente nello svolgimento dei propri compiti
- ogni altra funzione prevista dallo Statuto.

Le modalità di convocazione, funzionamento e votazione dell'Assemblea sono quelle definite nello Statuto e nelle normative vigenti.

Funzioni del PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione tra i propri membri nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età.

Funge da intermediario tra gli assegnatari degli orti e l'Amministrazione comunale e ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi.

Spetta inoltre al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea;
- sottoscrivere le richieste di autorizzazioni da presentare all'Amministrazione Comunale per modifiche di qualunque tipo relativamente all'area ortiva;
- attuare tutte le misure atte a preservare la civile convivenza ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, anche mediante segnalazione all'Amministrazione comunale;
- promuovere iniziative miranti a rafforzare gli impegni di solidarietà civile, allo scopo di
- creare una "rete sociale" fra i diversi assegnatari;
- proporre iniziative di carattere sociale, ludico, culturale, ricreativo
- ogni altra funzione prevista dallo Statuto.

Art. 12 – Decadenza degli Organismi di Gestione

L'Amministrazione Comunale e/o i referenti della stessa, accertate gravi violazioni istituzionali o adozione da parte degli organismi di gestione di provvedimenti non legali o in contrasto con il presente regolamento, ha la facoltà di richiamare ad adeguata condotta gli organismi di gestione o, valutata la gravità dei fatti riscontrati, far decadere gli organismi di gestione sociale.

Art. 13 – Vigilanza

La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

Art. 14 – Responsabilità - Garanzie assicurative

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità in caso di furti, manomissioni, infortuni, danni a terzi, a cose e/o persone verificatisi presso le aree ortive o cagionati dagli assegnatari nell'ambito delle stesse.

Art. 15 – Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.